Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.1111/T/26.52 del 25 giugno 2026

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Dott. Stefano Carmine De Michele

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità:
Presidente Dott. Antonio Sangermano

Al Signor Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Massimo Parisi

Al Signor Vice Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Cristiana Rotunno

Al Signor Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria:
Dott.ssa Rita Monica Russo

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, *Dott.ssa Silvia Mei*

ROMA
prot.dap@giustiziacert.it
prot.dgp.dap@giustiziacert.it
capodipartimento.dap@giustizia.it
segreteriavcd.dap@giustizia.it
prot.dgmc@giustiziacert.it
relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

e, per quanto compete:

Al Ministero della Giustizia:
- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
archivio.legislativo@giustiziacert.it

Oggetto: Polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave ex art. 1, comma 4-bis, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 come inserito dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1.

La scrivente Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria D. Lgs. n.63/2006[1], intende sottoporre all'attenzione delle SS.LL. la questione

[1] D.M. 16 luglio 2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.176 del 31.07.2025).

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

concernente l'obbligo discendente dalla Legge 7 gennaio 2026, n. 1 che ha inserito il nuovo comma 4-bis all'art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, il quale prevede quanto segue:

"Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario".

Tale previsione normativa, ove applicata alla dirigenza penitenziaria, determinerebbe un evidente aggravio economico a carico dei dirigenti interessati, imponendo la stipula individuale di polizze assicurative finalizzate alla copertura della responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave nell'ambito della gestione di risorse pubbliche.

La disposizione in parola appare, peraltro, in evidente frizione con quanto già previsto dall'art. 22, comma 1, lett. h), del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il quale stabilisce espressamente che l'Amministrazione provvede alla copertura del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni proprie della carriera dirigenziale penitenziaria.

Si evidenzia, inoltre, che l'esercizio delle funzioni dirigenziali penitenziarie comporta necessariamente lo svolgimento delle attività di funzionario delegato e, dunque, la gestione di risorse pubbliche, trattandosi di funzione strutturalmente connessa al ruolo dirigenziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), del medesimo Decreto Legislativo n. 63/2006.

Ne consegue che la gestione di risorse pubbliche non costituisce un incarico eventuale, accessorio o discrezionale, bensì elemento essenziale ed indefettibile della funzione dirigenziale penitenziaria. , pertanto, l'imposizione di una polizza assicurativa individuale finirebbe per trasferire sul singolo dirigente un onere economico direttamente connesso all'esercizio obbligatorio di funzioni istituzionali proprie dello Stato, dalle quali il dirigente non può sottrarsi né essere esonerato. Peraltro il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. n.63/2006 è dirigenza speciale in regime di diritto pubblico.

Alla luce delle superiori considerazioni, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che codesta Amministrazione voglia:

- chiarire formalmente l'ambito applicativo dell'art. 1, comma 4-bis, della Legge n. 20/1994 con specifico riferimento alla dirigenza penitenziaria ex D.Lgs.63/2006 che, si ritiene, non possa essere destinataria di tale norma;

- ove diversamente si ritenesse, adottare ogni utile iniziativa affinché l'obbligo assicurativo non ricada economicamente sui singoli dirigenti, tenuto conto della disciplina speciale già vigente per il comparto;
- conseguentemente valutare l'attivazione di una copertura assicurativa centralizzata a carico dell'Amministrazione, ove ritenuta necessaria alla luce della novella normativa;
- promuovere con urgenza un intervento presso la competente Autorità politica, finalizzato alla revisione o al superamento della disciplina in argomento prima della sua entrata in vigore.

Sul punto, si evidenzia che l'urgenza dell'intervento risulta ancor più evidente in considerazione del differimento dell'efficacia della disposizione al 1° gennaio 2027, previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies, del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, il quale dispone che:

"Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 11, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Appare pertanto indispensabile che l'Amministrazione si attivi tempestivamente nelle opportune sedi istituzionali prima della scadenza del termine di differimento, al fine di evitare effetti distorsivi e penalizzanti a carico della dirigenza penitenziaria.

Si rappresenta, infine, come l'introduzione di un obbligo economico individuale in relazione a funzioni che la legge rende strutturalmente obbligatorie rischi di incidere negativamente sull'equilibrio del sistema delle responsabilità, nonché sulla serenità dell'azione amministrativa, già caratterizzata nel contesto dell'esecuzione penale da elevatissimi livelli di complessità operativa e responsabilità istituzionale.

Si ringrazia per l'attenzione e rimanendo in attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli